Racconigi, 09 Maggio 2012

VERIFICA IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE D.P.R. 462/01

La Società ABC SERVIZI S.r.l., partner commerciale della VERIFICA S.p.a. (autorizzata in data 18/02/2003 dall'allora Ministero delle Attività Produttive quale Organismo d'Ispezione di tipo A), al fine ampliare i servizi offerti alla propria clientela, con la presente Vi informa della possibilità di fornirVi il servizio di:

Verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti di messa a terra d'impianti alimentati con tensione fino a 1000 V,
- Impianti di messa a terra d'impianti alimentati con tensione oltre 1000 V,
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

APPENDICE – IL DPR 462/01

Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR 22 ottobre 2001, n. 462, che regolamenta il "procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE

Impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

ABC Servizi S.r.l.
Sicurezza del Lavoro e Ambiente
Consulenza e Formazione
Sede legale ed operativa: Piazza IV Novembre, 28 - 12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 e-mail info@abcservizi..org
Partita IVA 03021180041 – R.E.A. 256095

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti a rispettare il DPR 462, tutti i datori di lavoro che hanno almeno un dipendente nella propria azienda.

E' obbligo del datore di lavoro:

1) effettuare regolari manutenzioni degli impianti;

2) far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:

- **ogni due anni** per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
- **ogni cinque anni** per tutti gli altri casi.

In proposito si forniscono le seguenti indicazioni:

- per impianti "in cantieri" devono intendersi gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri temporanei o mobili quali definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni;
- per impianti "in locali adibiti ad uso medico" devono intendersi gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V2;
- per impianti "negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio" devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati "in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari".

In ogni caso la individuazione di tali ambienti rientra tra le specifiche responsabilità del datore di lavoro, che vi dovrà provvedere in fase di valutazione dei rischi presenti nelle attività aziendali. In linea di massima gli ambienti considerati "a maggior rischio in caso d'incendio" sono quelli in cui vi sono strutture portanti in legno o quelli in cui vi sono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

PROCEDURE

IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:

Per la messa in esercizio è sufficiente il rilascio della dichiarazione di conformità al DPR 37/08 (Ex Lg 46/90) da parte dell'installatore, Entro 30gg dalla messa in esercizio il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all' ISPESL ed all'ASL o ARPA territorialmente competenti, nei comuni ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione è presentata a tale sportello.

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica, sulla conformità ed invia le risultanze all'ASL o ARPA.

VERIFICHE PERIODICHE

Il datore di lavoro è tenuto **a far eseguire** ogni 5 anni o 2 anni , la verifica dell'impianto è può rivolgersi agli Organismi abilitati dal Ministero o, in alternativa, alla ASL-ARPA.

Il soggetto che svolge la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve

esibirlo a richiesta, degli organi di Vigilanza

IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Per la messa in esercizio è sufficiente la dichiarazione di conformità dell'installatore, entro trenta giorni, il datore di lavoro invia la dichiarazione ASL o ARPA, competenti per territorio.

L'ASL o ARPA effettua la prima verifica sulla conformità **e l'omologazione dell'impianto** su tutti gli impianti denunciati.

VERIFICHE PERIODICHE

Il datore di lavoro è tenuto **a far eseguire** OGNI 2 anni, la verifica dell'impianto è può rivolgersi alla ASL-ARPA o ad Organismi abilitati dal Ministero, Il soggetto che svolge la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve esibirlo a richiesta, degli organi di Vigilanza

VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie previste dall'art. 7 del DPR 462/01 possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati o, in alternativa, alle ASL/ARPA, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

Tali verifiche sono effettuate nei casi di :

- Esito negativo della verifica periodica
- Modifica sostanziale dell'impianto
- Richiesta del datore di lavoro

RIEPILOGO: COSA DEVE FARE IN PRATICA IL DATORE DI LAVORO

1) E' obbligato ad effettuare una regolare manutenzione degli impianti.
2) E' obbligato a inviare la dichiarazione di conformità e a far eseguire le verifiche periodiche secondo le modalità di seguito indicate:

TIPO DI IMPIANTO	Dichiarazione di conformità	Tempi per far eseguire la verifica periodica
Nuovi impianti (installati dopo il 23/01/2002)	Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA (*) (oppure al SUAP) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01	Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
Impianti mai denunciati		
Impianti privi di dichiarazione di conformità perché messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90	Se gli impianti non sono mai stati denunciati, si consiglia di inviare autocertificazione sulla corretta installazione e manutenzione degli stessi (rif. DPR 18 aprile 1994 n. 392 – art. 6) Ancora meglio sarebbe inviare la "Dichiarazione di Rispondenza" descritta dal DPR 37/08 Art.7	
Impianti già denunciati all'ISPESL e mai omologati	---	
Impianti già sottoposti ad omologazione o e/o a verifica	---	Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell'omologazione o dell'ultima verifica
NOTE (*) L'omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell' ASL-ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all'ASL-ARPA e non anche all'ISPESL. Per tutti gli altri impianti l'omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.		

Il Nostro staff è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito e per la formulazione di preventivi mirati relativi alla verifica dei Vostri impianti.

Ing. Dellavalle Dario

A B C servizi srl
Piazza IV Novembre, 28
12035 RACCONIGI (CN)
Partita IVA: 03021180041